



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Recapito telefonico: 010 / 555 5108

E-Mail: laura.oliveri@hsanmartino.it

responsabile.corruzione@hsanmartino.it

responsabile.trasparenza@hsanmartino.it

Ai Direttori / Dirigenti delle UU.OO.

Sviluppo e Gestione Risorse Umane

Affari Generali e Legali

Attività Economiche e di Approvvigionamento

Attività Tecniche

Adempimento ex art. 15 D.Lgs. n. 33/2013: incarichi di collaborazione/consulenza. Ricognizione della normativa e chiarimenti di alcuni aspetti critici

La recente Del. Anac n. 201 del 13/04/2022 ha previsto di sottoporre ad attestazione degli obblighi di trasparenza per l'anno 2022 anche la sezione di Amministrazione Trasparente relativa ai consulenti e collaboratori di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. Come è noto tale adempimento risulta particolarmente delicato in quanto la pubblicazione dei dati sui consulenti è condizione di efficacia per l'affidamento dell'incarico e non consente di pubblicare le somme previste in caso di assenza delle informazioni richieste su Amministrazione Trasparente e che in caso di mancata pubblicazione dei dati il dirigente che ha conferito l'incarico viene ritenuto responsabile e tenuto a pagare una sanzione pari alla somma corrisposta.

Si coglie pertanto questa occasione, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, per riassumere brevemente i principali contenuti della norma in questione e le criticità rilevate in questi ultimi anni, tenendo presente, comunque, che tale adempimento **non deriva dalla normativa sulla trasparenza**, che si è aggiunta successivamente, ma **dal D.Lgs. n. 165/2001 sia pure modificato dall'art. 1 c. 42 lett h) ed i) della L. n. 190/2012.**

Contenuti dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2012 l'obbligo prevede la pubblicazione dei seguenti dati per ciascun incarico di collaborazione o consulenza:

1. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
2. Curriculum vitae
3. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali

4. Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (al loro degli oneri fiscali)
5. Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da parte dell'amministrazione ex art 53 c. 14 D.Lgs. n. 165/2001).

Riguardo ai punti **3) e 5)** si ricorda che Con **Del. Alisa n. 77 del 06/04/2018** recepita dal **Policlinico con Deliberazione n. 660 del 18/05/2018** è stata approvata e successivamente aggiornata, la modulistica relativa alla trasparenza e della prevenzione della corruzione del Gruppo Regionale degli Enti del SSR tra i quali i modelli relativi allo svolgimento di incarichi dei consulenti (**modulo n. 8**) e la dichiarazione sul conflitto di interesse da far firmare al consulente sulla base della quale l'amministrazione che conferisce l'incarico (**modulo n. 6**), attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (**modulo n. 7**). Si precisa che l'attestazione resa dall'amministrazione dovrebbe comunque richiedere una sia pur minima verifica sull'effettiva presenza di situazioni di conflitto di interesse del consulente almeno attraverso una lettura dei contenuti del curriculum vitae presentato dal soggetto privato.

La norma prevede anche la pubblicazione delle singole attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; per non aggravare le PPAA di un ulteriore adempimento si ritiene sufficiente indicarlo sul portale dell'anagrafe delle prestazioni. Infatti la norma non richiede necessariamente di rendere una dichiarazione formale ex DPR n. 445/2000 ma di attestare l'avvenuta verifica (senza specificarne le modalità). Tuttavia da una lettura più attenta della norma tale attestazione andrebbe comunque pubblicata. **Si suggerisce per il futuro di indicare l'attestazione di avvenuta verifica del conflitto di interesse direttamente all'interno del provvedimento di conferimento dell'incarico. In questo modo si potrà rispettare pienamente il disposto di legge senza appesantire il lavoro dei singoli uffici richiedendo un'ulteriore pubblicazione.**

Chiarimenti sui "Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali" (**punto 3**)

Il modulo sui dati relativi allo svolgimento di incarichi ha presentato diverse criticità interpretative che sono state affrontate dall'Anac con Del n. 1054/2020 che ha chiarito i seguenti aspetti:

- Per ente di diritto privato regolato da una pubblica amministrazione "si intende l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza e di controllo".
- Per ente finanziato da una pubblica amministrazione "si intende l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano la caratteristica della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale".
- Gli enti di diritto privato da indicare nella dichiarazione non sono solo quelli "regolati o finanziati dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico ma anche ogni altra amministrazione pubblica".
- Il periodo di riferimento dei dati da dichiarare non si limita alla situazione in essere al momento del conferimento della consulenza ma devono essere considerati anche i due anni precedenti (c.d. "periodo di congelamento", in analogia con quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013 per le situazioni di inconferibilità).
- Relativamente ai dati da pubblicare sull'attività professionale, ciascun consulente/collaboratore deve rendere le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta non solo nei confronti degli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla PA ma anche quelle comunque prestate in favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati (al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitto di interesse).

- Le informazioni di cui all'art. 1 c.1 lett. c) devono servire all'amministrazione per "prevenire e/o gestire situazioni che possono creare conflitti di interesse".

Modalità di assolvimento dell'obbligo

Come comunicato dalla circolare n. del DFP del 18/05/2017 a partire dal **1 gennaio 2018**, a seguito degli opportuni adeguamenti sono stati resi pubblici i dati relativi agli incarichi di consulenza corrispondenti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, così come disposto dell'art. 9 – bis del D.Lgs. n. 33/2013: la pubblicazione dei dati ex art. 15 può pertanto essere assolta inserendo all'interno della specifica sezione di Amministrazione Trasparente il link di ricerca del portale "consulenti pubblici", senza necessità di inserire nuovamente gli stessi dati che le PPAA già trasmettono al DFP.

Tuttavia è stato rilevato che non sempre le funzioni di ricerca dell'anagrafe delle prestazioni consentono di estrarre tutti i dati richiesti (a volte viene restituito un elenco vuoto); inoltre l'utente esterno non è in grado di identificare l'ufficio dell'amministrazione che ha conferito gli incarichi presenti. Pertanto, al fine di aumentare il livello di trasparenza, oltre al link da cui scaricare i dati si raccomanda di fornire precise indicazioni sulle chiavi di ricerca attraverso le quali consentire dall'esterno di collegare i consulenti agli uffici che hanno conferito gli incarichi ovvero, in alternativa, di raccogliere in una tabella l'elenco delle consulenze di competenza da pubblicare sotto il link del portale "consulenti pubblici" con indicazione degli uffici che hanno caricato i dati.

Consulenti rientranti negli obblighi dell'art. 15

Premesso che è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione, la Del. Anac n. 1310/2016 ha fornito dei chiarimenti su alcune tipologie di soggetti che devono essere sicuramente essere considerati consulenti e inseriti all'interno del portale dell'anagrafe delle prestazioni:

- Incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali (solo di commissioni di concorso non di gara)
- I Componenti del Collegio sindacale
- I componenti del Collegio dei revisori dei Conti
- Gli avvocati esterni se affidati come incarichi di prestazioni/collaborazione legale per la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie (Linee Guida n. 12 approvate da Del Anac. n. 907/2018).

Consulenti non rientranti negli obblighi dell'art. 15

Ai sensi dell'art. 7 c. 6 – quater del D.Lgs. n. 165/2021 come modificato dall'art. 5 c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017 le disposizioni di cui ai c. 6, 6 - bis e 6 – ter non si applicano ai componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. Del resto i componenti OIV sono destinatari di altri obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 a cui si rinvia.

Non devono neppure essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze riconducibili al "contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice contratti).

Qualsiasi affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 c. 2 del Codice è soggetto alle disposizioni di trasparenza dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " che a sua volta rimanda all'art. 29 del Codice sui principi di trasparenza da osservare in tutte le fasi di una commessa pubblica. Pertanto la trasparenza dei soggetti individuati secondo le procedure della legge sugli appalti è già assicurata dal rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione, concorrenza che le Stazioni Appaltanti devono osservare. In altri termini se in una procedura risulta

necessario acquisire un Cig (o smartcig) siamo di fronte ad un appalto di servizi (di architettura, di ingegneria) e non si tratta di un incarico di consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

Analogamente per quanto concerne i patrocini legali nel caso in cui una PA affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi (come per i servizi di architettura e di ingegneria del punto precedente). "Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012 l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" (Faq Trasparenza dell'Anac, pag. 23)

Gli incarichi per prevedono attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica conferiti a dipendenti pubblici non devono essere inseriti nel portale anagrafe delle prestazioni (Faq Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni).

Tempistiche

L'art. 15 c. 3 dispone che le PPAA pubblichino i dati sui consulenti entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Stante l'abrogazione del c. 2 dell'art. 9 del D.lgs 33/2013, operata dal D.Lgs. n. 96/2016, che prevedeva le sezioni del sito di archivio, la disciplina vigente prevede invece che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria debbano rimanere sul sito istituzionale per un periodo di 3 anni (nel caso in oggetto, per un 5 anni come regola generale), oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico generalizzato.

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
(Laura Oliveri)